

Varese

ACCORDO DI MEDIAZIONE n. T93 Z00010/2020

Dati identificativi del reclamo

Reclamo n. M004549-T93 notificato il 06/12/2019 e ricevuto il 12/12/2019

Istante:

C.F.:

Atto impugnato:

Atto:

VA25 RECUPERO CREDITI IVA COV N.
251VI2019AA04290 (2014+)

Periodo d'imposta:

2014, 2019

Valore della controversia:

25.230,15 Euro

Difensore:

PANDICO RAFFAELE

Domicilio eletto presso:

PANDICO RAFFAELE-PIAZZA CAVOUR N.3-ROVATO (BS)

Pec: raffaelepandico@pec.it

Nella sede dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Varese Accordo di mediazione tra:

Il Signor

nato a

codice fiscale [REDACTED] e per esso il dott. Raffaele Pandico,

VIA FRATTINI, 1, 21100 VARESE (VA)

Tel: - Fax: - P.E.C.: dp.Varese@pce.agenziaentrate.it

e, in rappresentanza della Direzione, il Capo Area Contenzioso, dott. Domenico Placido.
In riferimento al reclamo presentato, i cui riferimenti sono riportati nella sezione "Dati identificativi del reclamo", prendiamo atto di quanto qui di seguito riportato.

PROPOSTA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE

Dopo aver esaminato gli atti e i documenti da Lei presentati e considerato l'esito del contraddittorio svoltosi in data 14.02.2020 formuliamo la seguente proposta di mediazione: Riduzione della sola sanzione e conferma degli interessi così come accertati. Interessi : # 1.624,57 Sanzioni ridotte: # 8.830,55 (ossia 35% di # 25.230,15).

Alleghiamo i seguenti atti e documenti:

- Piano di rateazione e modello F24 precompilato per il pagamento della prima rata

Letto, confermato e sottoscritto.

Varese

Il Contribuente:


e per esso dott. Raffaele Pandico

Il Capo Area Contenzioso
DOMENICO PLACIDO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ANTONIO SILIPO.

PERTANTO

liquidiamo gli importi dovuti come indicato nella seguente tabella (importi in euro):

Atto impugnato: VA25 RECUPERO CREDITI IVA COV N. 251VI2019AA04290

| Descrizione | Importo contestato (o di cui si richiede il rimborso) | Importo rideterminato a seguito di mediazione | Versato in pendenza di mediazione | Differenza | Interessi attivi | Ulteriori interessi giornalieri |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| SANZIONI RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI | 25.230,15 | 8.830,55 | 0,00 | 8.830,55 | 0,00 | 0,00 |
| IVA E RELATIVI INTERESSI | 1.624,57 | 1.624,57 | 0,00 | 1.624,57 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 26.854,72 | 10.455,12 | 0,00 | 10.455,12 | 0,00 | 0,00 |

Gli interessi sono calcolati al 17/02/2020

SPESE DI NOTIFICA: 8,75

**Elenco delle somme da versare (importi in euro)
mediante modello F24**

| Descrizione | Codice tributo | Codice Regione/ Comune | Anno di riferimento | Importo dovuto(*) | Ulteriori interessi da sommare all'importo dovuto(**) |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---|
| SPESE DI NOTIFICA | 9400 | | 2014 | 8,75 | 0 |
| IVA E RELATIVI INTERESSI | 9953 | | 2014 | 1.624,57 | 0,15578 |
| SANZIONI RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI | 9954 | | 2014 | 8.830,55 | 0 |

(*) Imposta più interessi maturati fino al 17/02/2020.

(**) Ulteriori interessi giornalieri dovuti per ogni giorno successivo al 17/02/2020 fino alla data di pagamento.

Lei può pagare le somme dovute a rate.

In tal caso può avvalersi dell'allegato piano di rateazione.

Questa Direzione provinciale:

- si impegna a rinunciare, sempre dopo il perfezionamento della mediazione, alla facoltà di costituirsi in giudizio (art. 23 del Dlgs n. 546/1992).

Il Contribuente:

- accetta i termini economici e le condizioni riportate nel presente accordo;
- si impegna entro venti giorni da oggi, a versare le somme dovute (o la prima rata). Può consegnare la copia del modello di pagamento F24 utilizzato a questa Direzione provinciale, oppure inviarla tramite posta ordinaria, via posta elettronica o con altra modalità a Sua scelta.
- rinuncia espressamente a ricorrere contro l'atto oggetto di questo accordo, eventualmente anche nei confronti dell'Agente della riscossione e, quindi, a depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale (artt. 17-bis, comma 3 e 22 del Dlgs n. 546/1992) ovvero rinuncia al ricorso eventualmente depositato, con compensazione delle spese del giudizio, accettata dalla Direzione provinciale.

La mediazione si considera perfezionata al momento del pagamento delle somme dovute (o della prima rata).

Una copia di questo atto, composto da n 5 pagine, viene consegnata al Contribuente o Suo Rappresentante al momento della sottoscrizione dell'accordo.

AVVERTENZE SULLE MODALITA' DI PAGAMENTO

Lei deve versare le somme dovute in base all'accordo di mediazione in un'unica soluzione o in forma rateale.

Nel caso in cui abbia già pagato delle somme, riguardanti l'atto impugnato, che non risultino nella colonna "Versato in attesa di mediazione" del prospetto di liquidazione, potrà sottrarre quanto già pagato dal totale delle somme dovute con l'accordo di mediazione. Di seguito riportiamo, in dettaglio, le istruzioni per il versamento:

- 1) **PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE:** deve avvenire entro il termine perentorio indicato nella proposta di mediazione.

Lei può pagare, utilizzando il modello F24, nel quale è necessario indicare anche il codice ufficio **T93** e il codice atto **16796818009**.

La mediazione sarà perfezionata solo con il pagamento dell'intero importo dovuto entro il termine indicato.

- 2) **PAGAMENTO A RATE:** può avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute, riferite a ciascun atto impugnato, superano i 50.000,00 euro.

In caso di pagamento rateale la mediazione si considera perfezionata solo con il versamento della prima rata entro il termine e secondo le modalità indicate nella stessa proposta di mediazione.

Nel caso in cui Lei non paghi anche una sola delle rate successive alla prima entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e neppure entro il termine previsto per il versamento della rata seguente ne conseguirà la decadenza dal beneficio della rateazione.

Pertanto, provvederemo a iscrivere a ruolo le somme residue e la sanzione (art. 13, Dlgs n. 471/1997), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (art. 15-ter, comma 2, DPR n. 602/1973).

